

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

11

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione "Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL 267/200, formatosi in seguito alla determinazione di resistere al giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese Sig Pollaccia Giuseppe in seguito al sinistro verificatosi l'11/03/2011 Misilmeri

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

Che in data 17 Ottobre 2017 il responsabile dell'Area 1 affari generali ed istituzionali ha inoltrato via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL 267/200, formatosi in seguito alla determinazione di resistere al giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese Sig Pollaccia Giuseppe in seguito al sinistro verificatosi l'11/03/2011 Misilmeri

ESAMINATI

La proposta di deliberazione al Consiglio Comunale presentata dal responsabile dell'Area 1 affari generali ed istituzionali avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL 267/200, formatosi in seguito alla determinazione di resistere al giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese Sig Pollaccia Giuseppe in seguito al sinistro verificatosi l'11/03/2011 Misilmeri;

Il giudizio conclusosi con sentenza n 1022/2016 notificata in data 07/07/2017 prot 21615 con la quale il Tribunale di Termini Imerese in data 28/11/2016 definitivamente ha dichiarato che il sinistro verificatosi l'11/03/2011 è da ricondursi ad esclusiva colpa del Comune condannandolo al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella somma complessiva di € 5.213,23 ,oltre a spese di lite liquidate in complessivi € 1.550,00 oltre iva e cpa ponendo, altresì a carico del Comune di Misilmeri le spese della consulenza tecnica d'ufficio e al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate.

PRESO ATTO

Che l'articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi risulta approvato da parte dell'organo consiliare il bilancio di previsione 2017/2019;

Che in base agli elementi forniti, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva .

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019 al codice intervento con 1.01.103 cap. pag. 53 "Debiti fuori bilancio servizi organi istituzionali", esercizio finanziario 2017;

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

ricorda, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

invita l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Misilmeri 23/10/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI
MISILMERI
(PROVINCIA DI PALERMO)

COMUNE DI MISILMERI		
★	20 OTT. 2017	★
PROT. N. 3	863	CAT.
FASC.		RISP.

www.comune.misilmeri.pa.it

☎ 091/8711300 (P9X) Telefax 091/8733384

Misilmeri, li 20/10/2017

Al Responsabile Area I[^]
Dr. Antonino Cutrona

e.p.c. All'Assessore al ramo
D.ssa Elisa Ferraro

Oggetto: Trasmissione parere favorevole su delibere debiti fuori bilancio compenso legale Avv.
Ermenegildo Mangiapane e risarcimento danni subiti in favore del sig. Pollaccia
Giuseppe.

Il sottoscritto Stefano Vicari, nella qualità di Presidente della I[^] Commissione comunale avendo
presa visione delle proposte di deliberazione sopra citate esprime parere favorevole.

Il Presidente
Stefano Vicari

not. 34003
20.10.2017



**COMUNE DI
MISILMERI**
(P R O V I N C I A D I P A L E R M O)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Misilmeri, li 20/10/2017


**Al Responsabile Area I^
Dr. Antonino Cutrona**

**e.p.c. All'Assessore al ramo
D.ssa Elisa Ferraro**

Oggetto: Trasmissione parere favorevole su delibere debiti fuori bilancio compenso legale Avv.
Ermenegildo Mangiapane e risarcimento danni subiti in favore del sig. Pollaccia
Giuseppe.

Il sottoscritto Stefano Vicari, nella qualità di Presidente della I^ Commissione comunale
comunica che la predetta commissione, nella seduta del 20/10/2017, ha espresso parere
favorevole in ordine alle proposte di deliberazione in oggetto segnate.

Il Presidente
Stefano Vicari



COMUNE DI MISILMERI	
★	07 LUG. 2017
PROT. N. 21615	CAT.
FASC.	RISP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simona Viola, all'udienza del 22/11/2016 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 347 dell'anno 2012 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

POLLACCIA GIUSEPPE (C.F. PLLGPP55E15L951Q), con il patrocinio dell'avv. MAURICI ALBERTO e , con elezione di domicilio in CORSO SAMMARCO 68 90030 VILLAFRATI, presso il difensore avv. MAURICI ALBERTO

parte attrice

CONTRO

COMUNE MISILMERI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CASTRORAO BARBA GIUSTO e dell'avv. , con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE 144 MISILMERI presso il difensore avv. CASTRORAO BARBA GIUSTO

parte convenuta – opposta – resistente

OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione del 08/03/2012, il Sig. Pollaccia Giuseppe conveniva in giudizio il Comune di Misilmeri, al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno patito, a seguito del sinistro del 11/03/2011, verificatosi in Misilmeri, lungo la via Roma, lamentando la presenza di una grave insidia stradale.

Rappresentava l'attore che l'11 marzo 2011, mentre percorreva regolarmente il marciapiede della via Roma, strada centrale del suddetto centro urbano, allorquando, in prossimità del civico n. 111/113, incespicava in una buca e cadeva rovinosamente per terra, imprevedibile,

Lamentava, a tal fine, che la buca non era visibile e neppure segnalata, presente al centro del suddetto marciapiede e lo stesso peraltro, era insufficientemente illuminato e di dimensioni ristrette.

Immediatamente dopo la caduta e per causa della stessa, il sig. Pollaccia Giuseppe accusava forti dolori in corrispondenza della caviglia della gamba destra e, coadiuvato ed assistito da terzi e familiari, dopo i primi soccorsi presso una vicina farmacia esuccessivamente, presso la Guardia Medica di Villafrati, nella persistenza dei dolori, ha dovuto far ricorso, il giorno successivo, alle cure dei sanitari dell'Ospedale "Buccheri- La Ferla" di Palermo che riscontravano la " frattura base del V° mtt piede dx " (frattura diastasata della base del V° metatarso), disponendo l'immediato ricovero e



l'indispensabile intervento chirurgico di riduzione cruenta e sintesi con vite, eseguito il successivo 18/03/2011.

Seguiva, in data 01/04/2011, la rimozione dei punti di sutura ed l'applicazione di una valva gessata , con conseguente deambulazione assistita con stampelle, cure fisioterapiche (FKT), protrattesi nei mesi successivi, limitazioni funzionali articolari della caviglia, dolenzia in sede di frattura e dolore al carico; disturbi che si sono, altresì, protratti nel tempo, al pari dell'impossibilità dell'attore di adempiere, in piena indipendenza e autonomia, alle normali incombenze, personali, familiari e lavorative, della vita quotidiana - Osservava, altresì l'attore che nelle more, nessun risarcimento era stato mai stato corrisposto dal Comune di Misilmeri che, sebbene sollecitato, già con lettera racc. a.r. dei 19-20/04/2011, prontamente riscontrata, malgrado le trattative intavolate,

Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 26 maggio 2012 il Comune convenuto che non contestava il fatto storico, ma eccepiva la responsabilità della società A.P.S. (Acque Potabili Siciliane) in qualità di gestore del S.I.I. nel Comune di Misilmeri), e veniva autorizzato a chiamare in garanzia la società A.P.S. (Acque Potabili Siciliane).

A seguito della relativa dichiarazione di fallimento della .P.S. (Acque Potabili Siciliane), sospeso il giudizio, il giudizio veniva riassunto dall'attore nei confronti dell'originario convenuto, il Comune di Misilmeri, senza alcuna estensione da parte di quest'ultimo nei confronti del terzo.

La domanda formulata dall'attore è accoglibile per i motivi di seguito indicati.



Invero secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, il Comune di Misilmeri sia tenuto al risarcimento dei danni tutti, fisici, patrimoniali e morali, subiti dall'odierno attore in dipendenza del sinistro de quo.

Il fatto storico, infatti, non è stato mai contestato nè è stata contestata la presenza dell'insidia stradale, limitandosi il Comune ad ipotizzare la responsabilità della società A.P.S. (Acque Potabili Siciliane) in qualità di gestore del servizio idrico integrato del Comune di Misilmeri.

La responsabilità dell'ente locale discende, infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non soltanto dall'appartenenza della pubblica via al Comune di Misilmeri ma anche dall'obbligo di quest'ultimo di vigilare e di effettuare la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della pubblica via.

Ai sensi del disposto dell'art. 2051 C.C., l'ente locale ha, direttamente o indirettamente, la vigilanza e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della pubblica via, di cui è, comunque, responsabile, anche ex art. 2043 c.c., in applicazione del principio del "neminem laedere", essendo tenuto ad assicurare che l'uso della pubblica via (ed ancor più del marciapiede) non sia fonte di situazioni di pericolo e/o danno per gli utenti, cioè sia tale da non determinare alcun danno ingiusto a terzi.

Obblighi tutti inosservati dal Comune convenuto se soltanto si consideri che l'insidiosa buca, come confermato dai testi escussi, era, nelle condizioni di tempo e di luogo dell'evento, del tutto imprevedibile, non visibile e neppure segnalata, presente nel mezzo del suddetto marciapiede.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, infatti l'assenza di segnalazioni atte ad avvertire della presenza di pericoli, ingenera nell'utente



della strada il legittimo affidamento in ordine alla stabilità e regolarità della superficie su cui si trova a transitare.

Laddove la superficie stradale si riveli, in concreto, priva delle qualità attese, allora ogni pericolo ivi presente costituirebbe insidia perché caratterizzato oggettivamente dalla non visibilità e, soggettivamente dell'imprevedibilità.

L'insidia così descritta è antecedente logico ed ontologico necessario e sufficiente a determinare evento caduta che, a sua volta, determina l'insorgenza di danno alla persona.

Se, dunque, l'insidia è causa della caduta e la caduta dei danni, allora, per proprietà transitiva, l'insidia è causa dei danni ed il Comune dovrà risarcirli, stante la Sua condotta colposa dovuta a negligenza.

In base a quale norma, però?

Insegna la Cassazione: "qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata, in concreto, l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte dei terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. alle ipotesi di esistenza di un'insidia o trabocchetto".

In ordine al quantum , il Consulente tecnico ha rassegnato le seguenti conclusioni: I.T.T. : 55 GG I.T.P. : 30 GG AL 75% I.T.P. : 25 GG AL 50% DANNO BIOLOGICO : 3% e pertanto sarà risarcibile la somma 5.213,23, comprensiva di danno morale e di risarcimento di spese mediche documentate, come da seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza,



eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

Ritenere e dichiarare che il sinistro de quo, verificatosi il 11 /03/2011, alle ore 19,30 circa, in Misilmeri, lungo il marciapiede della via Roma, in prossimità del civico nn. 111/113, è da ricondursi, per le causali anzidette, a fatto e colpa esclusiva del Comune di Misilmeri.

Conseguentemente, condannare il convenuto Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore nella complessiva somma di Euro 5.213,23, di cui Euro 752,35 per danno biologico, Euro 2.214,00 (duemiladuecentoquattordici/00) per I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) di giorni cinquanta, Euro 996,30 per un'I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) al 75% (settantacinque per cento) di giorni trenta, Euro 442,80 per I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) al 50% (cinquanta per cento) di giorni venti, Euro 400,00 (tremilatrecentosessantotto/01) per danno morale ed Euro 482,78 (quattrocentottantadue/78) per spese mediche, o di quell'altra somma, maggiore o minore che potrà risultare equa, oltre interessi legali, maturati e maturandi,

Condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.550,00 oltre I.V.A. e C.P.A con distrazione in favore del procuratore costituito.


Pone definitivamente a carico Del Comune di Misilmeri le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate.

. Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 28/11/2016 .



Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Simona Viola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

- Sentenza passata in giudicato
al 27-05-12


Il Direttore Amministrativo
dr. Giuliano Caro





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva all'originale che si rilascia a richiesta dell' Avv. Blawici
Albergo nell'interesse di Pollicese Giuseppe

Termini Imerese li. 14/06/17



Il Cancelliere
F.to
CANCELLIERE
Giuseppe Giovanni Galabrese

Per autentica Termini Imerese li 14/06/17

CANCELLIERE
Giuseppe Giovanni Galabrese

NOTIFICA TITOLO ESECUTIVO ED ATTO DI PRECETTO

Ad istanza del sig. **Pollaccia Giuseppe**, nato a Villafrati, il 15/05/1955, ivi residente, via Bellini n. 20 – Cod. Fisc.: PLLGPP55E15L951Q - elettivamente domiciliato in Villafrati, Corso Sammarco n. 68, presso lo studio dell'Avv. Alberto Maurici, (Cod. Fisc. MRCLRT62P10G273V, Fax N. 0916709742 – indirizzo P.E.C.: alberto.maurici@aigapalermo.legalmail.it), dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto - IO sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Termini Imerese, - **HO NOTIFICATO** - e dato copia di quanto precede, per averne scienza e per ogni effetto di legge, al **COMUNE DI MISILMERI** (P.IVA: 86000450824), con sede in Piazza Comitato 1860, n.26, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

In pari tempo, il medesimo sig. **Pollaccia Giuseppe**, come sopra rappresentato ed elettivamente domiciliato in Villafrati, Corso Sammarco n. 68, presso lo studio dell'Avv. Alberto Maurici, **in virtù della SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, N.1022/2016**, del 28/11/2016, RG N.347/2012, REPERT. 1495/2016, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA IL 14/06/2017, NON IMPUGNATA E PASSATA IN GIUDICATO IL 27/05/2017, che **ha condannato il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore, sig, Pollaccia Giuseppe, nella complessiva somma di Euro 5.213,23 (euro cinquemiladuecentotredici/23) oltre al rimborso in favore del sig. Pollaccia Giuseppe delle spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in € 380,64 (€ 300 oltre Iva e contributi previdenziali come per legge - Decreto di liquidazione 15/07/2015).**

INTIMA e FA PRECETTO

al **COMUNE DI MISILMERI** (P.IVA: 86000450824), con sede in Piazza Comitato 1860, n.26, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di pagare entro **10 gg.** dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

Compenso	€. 5.213,23
interessi al tasso legale dal 28/11/2016 al 19/06/2017:	€. 3,37
Capitale + interessi:	€. 5.216,60
Spese esenti	€. 380,64

Competenze atto di Precetto	€. 135,00
Cassa Avvocati (4% su compenso):	€ 5,40
Totale:	€ 521,04

e così (s.e.&o.) per complessivi € 5737,64 (Euro cinquemilasettecentotrentasette/64) oltre alle spese di notifica del presente atto, imposta di registro nella misura che verrà liquidata, nonché le successive spese occorrente.

Con avvertimento e diffida che, in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, si procederà ad esecuzione forzata ex legge, anche con le forme del pignoramento presso terzi.

Avverte, altresì, il Comune di Misilmeri, in persona del legale rapp. *pro tempore* che, ex art. 480, comma 2 c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore.

Termini Imerese, 27/06/2017

Avv. Alberto Maurici




Procura alle Liti

Previamente informato, ex art. 4 comma 3 D.lgs. 28/2010, della possibilità, ove prevista, di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 21 del medesimo decreto, delego per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, ivi compresa l'eventuale opposizione ed esecuzione, l'Avv. Alberto Maurici, presso il cui studio in Villafrati, Corso Sammarco 68, eleggo domicilio, conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare, rinunciare al giudizio e chiamare terzi in causa, nominare sostituti processuali e domiciliatari, nonché di proporre istanza di mediazione di cui al surrichiamato D.lgs. 28/2010. Previa informativa espressamente resa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza il trattamento dei dati personali sensibili.

Villafrati li 19/06/2017

Pollaccia Giuseppe

Per autentica: (Avv. Alberto Maurici)



Reg. 0/2017 Modello A

Cron.5738 - 1/1

Richiedente MAURICI AVV. ALBERTO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA E PRECETTO a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

Unepate Uleni Ardoffeu

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron. ai sensi di legge.

MISILMERI *07/17* L'Ufficiale Giudiziario DAMIATA VINCENZO

Atto notificato ai sensi dell'art. <input type="checkbox"/> 139 c.p.c.Firma. <input type="checkbox"/> 660 c.p.c. Avviso Spedito con Racc. n. _____ MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI. <input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio; <input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____ Eseguita Affissione a norma di legge MISILMERI il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____ Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____
--	---

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 12,45
10%	€ 1,25
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 16,28

Data rich.05/07/17
Funz.Unep/Uff.Giud.